

Tribunale Forlì, ufficio Gip, sentenza 21.07.2009
TRIBUNALE DI FORLÌ
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Sentenza 21 luglio 2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari il 21/07/2009 ha pronunciato la seguente sentenza nei confronti di:
C.F., ... IMPUTATO del reato p. e p. dall'art. 186/2° comma C.d.S. perchè, circolava alla guida del motociclo
**** pur essendo in stato di ebbrezza per assunzione di bevande alcoliche.

In Forlì il 23.09.2009.

Con l'intervento del difensore.

Il Giudice dà atto che è stato riunito al presente procedimento il n. 3575/07 GIP.

Il difensore munito di procura speciale si richiama alla richiesta ex art. 444 c.p.p. già in atti e munita del consenso del P.M..

MOTIVAZIONE

A seguito di accordo fra le parti in ordine ai reati in rubrica, contestati a C.F., avanti questo giudice si è celebrato in data 21.7.2009 il rito per l'applicazione della pena ex art 444 c.p.p., determinata come segue. Sussistono i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della personalità dell'imputato, desumibile anche dal certificato del casellario giudiziale.

Sussiste il vincolo della continuazione tra i reati contestati nei procedimenti riuniti N. 3497-06 e 3575-07 RG GIP, trattandosi di episodi commessi nelle medesime circostanze di fatto, in violazione della stessa disposizione di legge.

Avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 c.p., appare congrua, per il reato ritenuto più grave, commesso il 16.9.2007 (N. 3575/07 RG GIP), la pena richiesta di giorni nove di arresto ed 900 di ammenda, diminuita ex art. 62 bis c.p. alla pena di giorni sei di arresto ed 600 di ammenda, aumentata per la continuazione con il reato commesso il 23.9.2006 (N. 3497-06 RG GIP) alla pena di giorni otto di arresto ed 900 di ammenda, ulteriormente diminuita per la scelta del rito alla pena di giorni sei di arresto ed 600 di ammenda.

Risultando corretta la qualificazione giuridica dei fatti di reato, e non ricorrendo gli estremi per una pronuncia ex art. 129 c.p.p. (alla luce di quanto emerge dagli atti, ed in particolare dall'annotazione di P.G. e dai verbali di accertamento e contestazione della violazione) la richiesta delle parti deve essere accolta, rilevandosi la congruità della pena indicata.

Sussistono i presupposti per concedere, come richiesta, la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi degli artt. 53 e ss. L. 689/81, con conseguente applicazione della pena sostitutiva di 228 di ammenda, risultando complessivamente determinata la pena nella misura di 828 di ammenda.

Ai sensi dell'art. 186 D.L.vo 30.4.1992, n. 285, consegue all'accertamento dei reati l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che stimasi equa nella misura di mesi sei, tenuto conto del valore della concentrazione alcolica rilevato dagli accertamenti e del limite edittale.

P.Q.M.

Visto l'art. 444 c.p.p.; revocati i decreti penali di condanna del 7.11.2008 e dell'8.10.2008, applica, su richiesta concorde delle parti, a C.F., sul presupposto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati, la pena di giorni otto di arresto ed 900 di ammenda, diminuita per il rito alla pena di giorni sei di arresto ed 600 di ammenda, convertita la pena detentiva ex artt. 53 e ss. L. 689/81 nella pena sostitutiva pecuniaria di 228 di ammenda, risultando complessivamente determinata la pena nella misura di 828 di ammenda.

Visto l'art. 186 D.L.vo 285/1992;

dispone la sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi.

Forlì, 21.7.2009.

IL GIUDICE